

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66, recante “ disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive, analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 36/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della citata legge 36/2001, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del summenzionato decreto 8 luglio 2003, la Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della legge 36/2001;

Atteso che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalla Regione, sentiti i Comuni e gli Enti interessati, entro i successivi tre mesi;

Dato atto che nei termini temporali di cui al citato articolo 9, comma 1, della legge 36/2001 non sono pervenute alla Regione proposte di risanamento da parte dei gestori interessati;

Atteso che il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, d’ora in poi Piano deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, d’ora in poi VAS, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale);

Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

Considerata la necessità di individuare, ai fini dell’elaborazione e dell’adozione del Piano l’autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006;

Visto l’articolo 66, comma 1, lettera a) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”, il quale prevede che il citato Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico attende alla pianificazione regionale in materia di inquinamento elettromagnetico;

Visto l’articolo 68, comma 1, lettera d) dell’Allegato A, alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, il quale prevede che il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede all’attuazione delle procedure in materia di VAS;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale;

La Giunta regionale all'unanimità, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna

delibera

- 1.** Che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, è avviato il procedimento di formazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso.
- 2.** Che la valutazione ambientale strategica di cui al punto 1, comprende, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.
- 3.** Di individuare, nell'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, l'autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla medesima, l'autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE